



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Sommaro

Art. 1	- 4 -
Oggetto e finalità.....	- 4 -
Art. 2	- 4 -
Contenuto del regolamento	- 4 -
Art. 3	- 4 -
Compiti.....	- 4 -
Art. 4	- 4 -
Competenza territoriale	- 4 -
Art. 5	- 5 -
Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato	- 5 -
Art. 6	- 5 -
Servizi a domanda individuale.....	- 5 -
Art. 7	- 5 -
Ordinamento del Corpo	- 5 -
Art. 8	- 6 -
Direzione e vigilanza.....	- 6 -
Art. 9	- 6 -
Stato giuridico ed economico del personale.....	- 6 -
Art. 10	- 6 -
Dotazione organica e fabbisogno del personale	- 6 -
Art. 11	- 6 -
Qualità rivestite dal personale del corpo	- 6 -
Art. 12	- 6 -
Ordinamento del personale	- 6 -
Art. 13	- 7 -
Individuazione del contingente di personale della categoria sottufficiali	- 7 -
Art. 14	- 7 -
Presupposti per la progressione nel grado degli appartenenti alla categoria C.....	- 7 -
Art. 15	- 8 -
Gerarchia	- 8 -
Art. 18	- 9 -
Compiti degli Agenti.....	- 9 -
Art. 19	- 10 -
Finalità dei servizi	- 10 -
Art. 20	- 10 -
Ordini e disposizioni di servizio	- 10 -
Art. 21	- 11 -
Obbligo di intervento e di rapporto	- 11 -
Art. 22	- 11 -
Presentazione in servizio.....	- 11 -
Art. 23	- 11 -
Orario di lavoro	- 11 -
Art. 24	- 11 -
Prolungamento dell'orario individuale di lavoro	- 11 -
Art. 25	- 11 -
Reperibilità.....	- 11 -
Art. 26	- 11 -
Mobilitazione, necessità ed emergenze	- 11 -
Art. 27	- 12 -
Inidoneità psico-fisica	- 12 -
Art. 28	- 12 -
Mobilità esterna	- 12 -
Art. 29	- 12 -
Norme generali di comportamento	- 12 -
Art. 30	- 12 -
Riservatezza e segreto d'ufficio.....	- 12 -
Art. 31	- 12 -
Cura della persona	- 12 -
Art. 32	- 13 -
Il salute.....	- 13 -
Art. 33	- 13 -
Istanze e reclami.....	- 13 -

Art. 34	- 13 -
Encomi, elogi e ricompense.....	- 13 -
Art. 35 Festa del Santo Patrono	- 13 -
Art. 36	- 13 -
Formazione e aggiornamento professionale	- 13 -
Art. 37	- 14 -
Addestramento fisico	- 14 -
Art. 38	- 14 -
Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme.....	- 14 -
Art. 39	- 14 -
Placca, tessera di riconoscimento, gradi e distintivi	- 14 -
Art. 40	- 15 -
Armamento	- 15 -
Art. 41	- 15 -
Veicoli e strumenti in dotazione	- 15 -
Art. 42	- 15 -
Strumenti di autotutela.....	- 15 -
Art. 43	- 15 -
Pubblicità del regolamento	- 15 -
Art. 44	- 15 -
Casi non previsti dal presente regolamento	- 15 -
Art. 45	- 16 -
Rinvio	- 16 -
Art. 46	- 16 -
Entrata in vigore.....	- 16 -
Art. 47	- 16 -
Abrogazione di norme.....	- 16 -
Art. 48	- 16 -
Comunicazione del regolamento	- 16 -

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico, l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Itri al fine di assicurare l'efficace gestione delle funzioni di istituto e, conseguentemente, gli obiettivi dell'amministrazione comunale di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità garantendo la sicurezza urbana.

Art. 2
Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Monte San Biagio.
2. Il regolamento viene adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, nr. 65 - "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale".

Esso recepisce le previsioni normative nazionali e regionali in materia di polizia locale e di pubblico impiego tra le quali:

- a) Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- b) il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- c) la Legge Regionale del Lazio 13.01.2005, n. 1 "Norme in materia di polizia locale";
- d) Regolamento 29 gennaio 2016, n. 1 – "Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio".

Tiene altresì conto del il Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia adottato con raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.

Art. 3
Compiti

1. Al Corpo di Polizia Locale, gestito da questo Comune in forma singola, è demandato lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:
 - a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, la cui esecuzione sia di competenza del comune;
 - c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie;
 - d) assolvere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
 - e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri;
 - g) collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
 - h) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
 - i) svolgere i servizi di polizia stradale previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - j) assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al comune;
 - k) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive emanate dal sindaco.
2. Gli addetti alla polizia locale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali, anche se distaccati presso altri servizi, salvo casi eccezionali.

Art. 4
Competenza territoriale

1. Il personale addetto al servizio di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.

2. Detto personale può compiere fuori dal territorio comunale:
 - a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
 - b) le missioni autorizzate dal Comandante, per fini di collegamento e di rappresentanza;
 - c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto.
3. I distacchi e i comandi ad altro Ente potranno essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

Art. 5

Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Il Sindaco concorre ad assicurare la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. Ai fini del conseguimento di un "Sistema integrato di sicurezza", secondo i principi di cui alla legislazione nazionale e regionale, il personale del Corpo:
 - a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio comunale e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente con le Forze di Polizia al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano, extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;
 - b) in presenza delle specifiche intese di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, recante "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "Piano coordinato di controllo del territorio";
 - c) ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1986, infine, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, previa disposizione del Sindaco al quale le competenti Autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni.

Art. 6

Servizi a domanda individuale

1. I servizi di sicurezza e di polizia stradale che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza e in caso di pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata, vengono effettuati a pagamento su richiesta da parte di privati secondo quanto previsto dall'art. 22 della Legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. I seguenti servizi di carattere privato possono essere effettuati sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada, a richiesta sia di Enti che di persone fisiche, previo pagamento:
 - a. servizi diretti a regolare il traffico:
 - in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato che comportino straordinaria affluenza di veicoli;
 - in caso di richieste di privati, singoli o associati, intese ad ottenere la regolamentazione del traffico rispetto alle ordinarie modalità, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità.
 - b. servizi di scorta e/o di sicurezza in occasione di manifestazioni e gare sportive.
3. Le tariffe per i servizi a domanda individuale verranno fissati con deliberazione di Giunta Comunale, e modificati in relazione alla variazione del costo del lavoro straordinario del personale. Con il medesimo atto verranno stabilite altresì le modalità di pagamento dei predetti servizi e le modalità di richiesta da parte dei privati.

Art. 7

Ordinamento del Corpo

1. Il Corpo è una struttura organica funzionale complessa, che gode di un'ampia sfera di iniziativa ed autonomia operativa in tutti i compiti d'istituto della Polizia Locale, nel rispetto delle direttive del Sindaco e delle disposizioni del Comandante.

2. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Corpo determina, con proprio provvedimento, l'articolazione funzionale del Comando.

Art. 8 Direzione e vigilanza

1. Il sindaco, o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce direttive al Comandante, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale del Corpo di Polizia Locale, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra la detta autorità ed il sindaco.

Art. 9 Stato giuridico ed economico del personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto alla polizia locale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10 Dotazione organica e fabbisogno del personale

1. Il fabbisogno del personale del Corpo, è determinato ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale nr. 1 del 13.01.2015 in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all'estensione del territorio, all'intensità dei flussi di circolazione e di viabilità, al patrimonio ambientale e all'affluenza turistica, in rapporto al numero di abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi e caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socioeconomiche, culturali, turistiche, urbanistiche ambientali del Comune.
2. Il fabbisogno del personale è sottoposto a revisione, di norma ogni tre anni, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al comma 1.
3. È istituito il Libro Matricola del personale del Corpo di Polizia Locale nel quale vengono registrati gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nonché lo stato di avanzamento della carriera, il conferimento di encomi e riconoscimenti ed ogni ulteriore informazione utile a connotare lo stato di servizio.

Art. 11 Qualità rivestite dal personale del corpo

1. Il personale della polizia locale, nell'ambito territoriale del comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria di appartenenza, riveste le qualità di:
 - a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;
 - b) Ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Comandante del Corpo, agli ufficiali ed ai sottufficiali.
 - c) Agente di polizia giudiziaria riferita agli agenti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 del codice di procedura penale e 5, comma 1 lettera a), della legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - d) agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 12 Ordinamento del personale

1. Nell'ambito del Corpo di Polizia Locale del Comune di Monte San Biagio sono individuate le seguenti denominazioni e corrispondenti distintivi di grado:

Categoria C

- a) *Agenti*
- b) *Sottufficiali*

a) Agenti, assistenti e soprintendenti di polizia locale:

- agente di polizia locale;
- assistente di polizia locale;
- assistente capo di polizia locale;
- vice soprintendente di polizia locale;
- soprintendente di polizia locale;

- soprintendente capo di polizia locale.

b) Sottufficiali - Ispettori di polizia locale:

- vice ispettore di polizia locale;
- ispettore di polizia locale;
- ispettore capo di polizia locale;
- ispettore superiore di polizia locale;
- ispettore superiore scelto di polizia locale.

Categoria D

a) Ufficiali – Commissari di polizia locale

- vice commissario aggiunto di polizia locale: ingresso in categoria giuridica D1;
- vice commissario di polizia locale (dopo 5 anni nel grado di Vice Commissario aggiunto);
- commissario di Polizia Locale: Comandante del Corpo.

2. L'appartenenza alle categorie e l'assegnazione dei gradi è disciplinata dalla vigente normativa nazionale, regionale e contrattuale.
3. I distintivi di grado sono conformi ai dettami del Regolamento Regionale in materia e riportanti nell'allegato 1 del Presente Regolamento.

Art. 13

Individuazione del contingente di personale della categoria sottufficiali

1. Secondo quanto previsto dall'allegato B al "Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio", viene individuato nella misura del 35% degli appartenenti agli Agenti di categoria C il numero degli agenti che possono accedere al grado di sottufficiale di Polizia Locale.
2. Nel computo della suddetta percentuale è escluso il personale assunto a tempo determinato.
3. Il conseguimento del grado di sottufficiale non comporta alcuna variazione contrattuale.

Art. 14

Presupposti per la progressione nel grado degli appartenenti alla categoria C

1. Il conseguimento e l'avanzamento nei gradi, nell'ambito dei contingenti fissati, avviene col maturare di almeno 5 anni di anzianità nel grado precedente e sulla base dei seguenti criteri che tengono conto dei titoli di studio, di formazione professionale e di servizio.
2. **Agenti di polizia locale - Categoria C**

Gradi:

- **agente**: denominazione e distintivo iniziali;
- **assistente**: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da agente;
- **assistente capo**: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da assistente o dopo 10 anni di anzianità complessiva nella categoria;
- **vice soprintendente**: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da assistente capo o dopo 15 anni di anzianità complessiva nella categoria;
- **soprintendente**: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da vice soprintendente o dopo 20 anni di anzianità complessiva nella categoria;
- **soprintendente capo**: denominazione e distintivo che si conseguono dopo 5 anni di anzianità da soprintendente o dopo 25 anni di anzianità complessiva nella categoria.

Con provvedimento del Comandante del Corpo, in sede di prima applicazione del presente regolamento, si provvederà all'assegnazione del grado agli appartenenti alla categoria C, ruolo Agenti tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Nel computo dell'anzianità di servizio si tiene conto del servizio prestato in altri Enti con pari qualifica funzionale.

3. Sottufficiali - Ispettori di polizia locale

4. I gradi di sottufficiale - ispettore sono conseguiti dai dipendenti che, nell'ambito della percentuale fissata nell'articolo precedente abbiano superato la selezione interna appositamente fissata dal Comandante del Corpo. Il conferimento del grado iniziale di sottufficiale avviene sulla base dei seguenti criteri generali

attestanti i necessari titoli di studio, di formazione professionale e di servizio, previa pubblicazione di apposito avviso reso noto a tutto il personale interessato:

- titolo di studio;
- titoli di servizio relativi a corsi di formazione professionale;
- anzianità di servizio;
- idoneità a concorsi per Funzionario Direttivo (cat. D);
- incarichi di responsabilità precedentemente ricoperti;
- valutazione annuale (ultimi 3 anni valutati);
- valutazione del *Curriculum Vitae*.

5. Il Comandante del Corpo approva l'avviso pubblico di cui al comma 1 del presente articolo e nomina, quale suo Presidente, la Commissione interna di valutazione dei titoli di studio, di formazione professionale e di servizio.
6. La graduatoria conseguente al citato avviso pubblico cessa la sua efficacia successivamente al provvedimento di assegnazione dei gradi emanato dal Comandante del Corpo.
7. Il conseguimento del grado di sottufficiale non comporta alcuna variazione a livello contrattuale e retributivo.

Art. 15 Gerarchia

1. La gerarchia nell'ambito della polizia locale è rappresentata dalle categorie di inquadramento degli appartenenti, a parità di categoria dall'anzianità nella stessa. L'anzianità è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di inquadramento; a parità di tale data, da quella del provvedimento di nomina o di inquadramento alla categoria precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.
2. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di impartire le necessarie disposizioni per l'espletamento dei servizi e di verificarne il buon andamento.
3. Gli appartenenti alla polizia locale devono eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni. Se ritengono che la direttiva sia palesemente illegittima, devono farne rimostranza al superiore gerarchico, dichiarandone le ragioni; se la direttiva è rinnovata per iscritto hanno il dovere di darvi esecuzione. Il personale non deve, comunque, eseguire la direttiva quando l'atto sia previsto dalla legge penale quale reato o costituisca illecito amministrativo.
4. Ove all'esecuzione della direttiva si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente dovrà adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative. Di ciò egli deve informare il superiore immediatamente riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.
5. Ogni superiore ha l'obbligo di segnalare gli aspetti meritevoli di lode e le infrazioni del personale da lui dipendente.

Art. 16 Compiti del Comandante del Corpo

1. Il Comandante del corpo della polizia locale attua le direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato, ed è responsabile verso il sindaco o verso chi lo sostituisce dell'organizzazione del servizio e dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale appartenente alla polizia locale.
2. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto e conformemente agli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale, il Comandante del Corpo:
 - a) emana le disposizioni e verifica il corretto espletamento dei servizi;
 - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente secondo le specifiche necessità e in funzione dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - c) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti la polizia locale;
 - d) provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari a mezzo di ordini di servizio;
 - e) assicura i servizi in funzione del coordinamento con le altre forze di polizia;
 - f) coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate da leggi e regolamenti del comune.
3. Con riferimento alla peculiare attività della polizia locale, provvede altresì:

- a) ad attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi, piani, e progetti;
- b) al controllo e verifica dei risultati dell'attività svolta;
- c) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi di competenza firmandone le relative proposte;
- d) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la polizia locale;
- e) a curare le relazioni con le altre strutture del comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- f) a mantenere rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, le forze di polizia dello stato e la polizia locale degli altri comuni, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- g) ad esprimere i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, su tutti i provvedimenti relativi alle materie di competenza;
- h) ad inoltrare al sindaco proposte e richieste finalizzate al miglioramento strutturale del Corpo e alla maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi di competenza;
- i) a rappresentare la polizia locale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche.

Art. 17 Compiti dei sottufficiali

- 1. I sottufficiali coadiuvano il Comandante del Corpo.
- 2. In particolare:
 - a) sono addetti al controllo delle attività svolte dal personale di categoria inferiore, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
 - b) curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale sottordinato;
 - c) redigono relazioni e atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
 - d) istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate;
 - e) espletano ogni altro incarico loro affidato dal Comandante nell'ambito dei compiti istituzionali.

Art. 18 Compiti degli Agenti

- 1. Agli agenti di polizia locale, nell'ambito delle disposizioni loro impartite, compete l'espletamento delle mansioni relative alle funzioni di istituto che rientrano nelle loro competenze, e in particolare:
 - a) svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti alle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
 - b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;
 - c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
 - d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
 - e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
 - f) assolvere ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
 - g) svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose e fornire la scorta d'onore al gonfalone del comune;
 - h) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del comune segnalando eventuali disservizi;
 - i) accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
 - j) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
 - k) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
 - l) vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;

- m) impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
- n) intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a se stessi o agli altri;
- o) scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del sindaco;
- p) adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

Art. 19
Finalità dei servizi

1. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva ed essere svolti secondo le direttive generali impartite dal Sindaco al Comandante per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 20
Ordini e disposizioni di servizio

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali, nonché, per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il Comandante o chi lo sostituisce, dispone con ordini di servizio scritti o verbali, l'espletamento del servizio.
2. Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:
 - a) la pianificazione settimanale dei turni;
 - b) l'ordine di servizio giornaliero;
 - c) l'istruzione generale.
3. L'ordine di servizio giornaliero costituisce il documento con il quale si programma quotidianamente le attività d'istituto assegnando i compiti operativi al personale del Corpo.
4. Nell'ordine di servizio vengono indicate anche, se del caso, modalità di espletamento, equipaggiamento e mezzi nonché le finalità da perseguire.
5. L'istruzione generale è una riunione organizzativa del personale finalizzata a fornire le direttive per l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi d'istituto nelle varie branche di attività e per l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento e delle autorità competenti. L'istruzione generale è emanata ogni qualvolta il Comandante del Corpo ne ravvisi la necessità. La stessa viene convocata senza particolari formalità assicurandosi che la sua convocazione sia nota a tutti gli appartenenti al Corpo.
6. Gli atti di cui ai commi precedenti sono emanati dal Comandante del Corpo e sono repertoriati e conservati nell'archivio del Corpo.
7. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l'obbligo di attenersi alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.

Art. 21

Obbligo di intervento e di rapporto

1. Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Corpo devono intervenire per tutti i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.
2. Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Corpo deve richiedere gli interventi necessari.
3. Salvo i casi di impossibilità, le richieste di intervento che impegnano il Corpo devono essere sempre rivolte al Comandante del Corpo. E' vietato, salvo casi di urgenza, al personale sottordinato di corrispondere a dette richieste senza la preventiva autorizzazione del Comandante.
4. Gli appartenenti alla polizia locale hanno l'obbligo di riferire senza indugio al Comandante, con apposita relazione scritta, gli eventuali fatti di particolare rilievo verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 22

Presentazione in servizio

1. Gli addetti alla Polizia Locale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio senza ritardo, nonchè in perfetto stato nella persona, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti.

Art. 23

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro e di servizio è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale. Per tutti gli appartenenti al Corpo, l'orario normale di servizio è stabilito in 36 ore settimanali.

Art. 24

Prolungamento dell'orario individuale di lavoro

1. Il prolungamento dell'orario individuale di lavoro è obbligatorio, anche in assenza di ordine superiore:
 - a) per il tempo necessario a portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) nei servizi a carattere continuativo, fino a quando non avviene il cambio sul posto al fine di assicurare la continuità dell'attività;
 - c) per far fronte a situazioni di emergenza.

Art. 25

Reperibilità

1. Per garantire gli interventi di urgenza, il Comandante dispone turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Art. 26

Mobilitazione, necessità ed emergenze

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti alla polizia locale possono essere mobilitati in continuità.
2. Il Comandante può sospendere i permessi e i congedi ordinari a tutto il personale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.
3. Gli appartenenti alla polizia locale devono comunque considerarsi sempre disponibili per il servizio, nelle situazioni di necessità e di emergenza.

Art. 27
Inidoneità psico-fisica

1. In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti alla polizia locale sono esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, secondo le indicazioni dell'apposita commissione sanitaria.
2. In caso di infermità irreversibile o permanente, si farà riferimento alla normativa contrattuale in vigore.
3. L'Amministrazione comunale precisa le modalità e la frequenza dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti alla polizia locale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata o presumibile eziologia delle malattie professionali.

Art. 28
Mobilità esterna

1. I vincitori di concorso firmatari di contratto di assunzione a tempo indeterminato o il personale interessato alle procedure di mobilità volontaria, potranno chiedere la mobilità ex art. 30 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 o altra forma di mobilità volontaria analoga presso altro Ente, non prima di cinque anni decorrenti dalla data di inserimento nella pianta organica del Corpo.
2. Il termine di entrata in vigore del presente articolo decorre dalla data di decorrenza del presente Regolamento.

Art. 29
Norme generali di comportamento

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, gli appartenenti alla polizia locale osservano le norme di comportamento specificamente previste dal presente regolamento.
2. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, mantenendo una condotta irreprensibile ed operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'amministrazione, del Corpo di Polizia Locale e dei colleghi. Deve dare sempre riscontro alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli opportunamente.
4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'amministrazione comunale.
5. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine dell'amministrazione comunale e del Corpo di Polizia Locale.
6. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti alla Polizia Locale devono essere improntati al reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità. Tutti sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sottordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.
7. L'inosservanza delle norme generali di comportamento di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative nazionali e regolamentari vigenti.

Art. 30
Riservatezza e segreto d'ufficio

1. Gli addetti alla polizia locale sono tenuti alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 31
Cura della persona

1. Il personale della polizia locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'amministrazione che rappresenta.
2. In particolare, l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Art. 32
Il saluto

1. Il saluto, nella forma attuale in uso presso le forze armate, è dovuto: alla bandiera nazionale, al gonfalone del comune, al sindaco e alle autorità religiose, civili e militari.
2. Il saluto è dovuto altresì a tutti i superiori appartenenti al Corpo di Polizia Locale i quali sono tenuti a rispondere.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale debbono il saluto a tutti i cittadini che li interpellino per assistenza, informazioni, chiarimenti.
4. È dispensato dal saluto il personale che si trova a bordo di veicoli, che effettua servizio di scorta e che regola manualmente il traffico.

Art. 33
Istanze e reclami

1. Gli appartenenti alla polizia locale possono rivolgere direttamente al Comandante richieste, istanze e reclami.

Art. 34
Encomi, elogi e ricompense

1. Gli appartenenti alla polizia locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - a) elogio scritto del Comandante del Corpo;
 - b) encomio semplice del Sindaco;
 - c) encomio solenne deliberato dal consiglio comunale;
 - d) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo. Tale proposta dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale.
2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

Art. 35
Festa del Santo Patrono

1. Il 20 Gennaio, ricorrenza di San Sebastiano Patrono dei Corpi di Polizia Municipale d'Italia, è dichiarato giorno celebrativo per gli appartenenti del Corpo.
2. L'Amministrazione, d'intesa con il Comando del Corpo, può predisporre adeguate cerimonie solenni.
3. In detta occasione il Comandante presenterà al Sindaco la relazione dei servizi svolti durante l'anno precedente.

Art. 36
Formazione e aggiornamento professionale

1. Tutto il personale della polizia locale è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, stabiliti dall'amministrazione comunale.
2. Il Comandante può programmare ed organizzare detti corsi se approvati dall'amministrazione comunale in relazione alle specifiche esigenze di impiego del personale.
3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato viene fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.
4. Il Comandante è tenuto ad effettuare periodici incontri professionali in relazione alle normali esigenze di servizio nonchè in occasione dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

Art. 37
Addestramento fisico

1. Il Comandante programma, organizza e propone all'amministrazione comunale periodici corsi di addestramento fisico, con particolare riguardo per l'uso delle armi in dotazione ed alla difesa personale.

Art. 38
Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme

1. L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura agli appartenenti alla polizia locale delle uniformi da indossare durante lo svolgimento dei servizi.
2. Il rinnovo del vestiario e dell'equipaggiamento avviene trascorso il periodo di durata di due anni. La scadenza del periodo di durata degli effetti di vestiario e di equipaggiamento non costituisce condizione automatica per il rinnovo gratuito del corrispondente corredo, nel senso che tale rinnovo resta comunque subordinato, oltre che alla scadenza del prefissato periodo d'uso, all'accertamento dell'effettivo deterioramento degli effetti di corredo assegnati al dipendente e alla necessaria disponibilità economica.
3. A tal fine il personale interessato ha l'obbligo di presentare al Comandante, all'atto della richiesta di rinnovo del corredo, il vestiario e gli equipaggiamenti in dotazione per l'accertamento dello stato d'usura, ad eccezione degli accessori d'uso soggetti al normale deperimento.
4. Prima della scadenza del prefissato periodo di durata degli effetti di corredo si può procedere al rinnovo, totale o parziale, di tale corredo, con oneri a carico del Comune, soltanto se il deterioramento degli effetti da rinnovare sia imputabile a cause di forza maggiore o a circostanze straordinarie verificatesi durante l'orario di lavoro e per effetto dell'espletamento dei servizi di competenza. Tali condizioni dovranno essere formalmente esplicitate dal dipendente interessato e, successivamente, attestate dal Comandante.
5. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi le caratteristiche determinate dalla legge regionale del Lazio e dal relativo Regolamento di attuazione.
6. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme ed aggiungere a questa capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti o non approvati dall'amministrazione comunale.
7. E' fatto divieto di indossare l'uniforme, o parti di essa, fuori servizio escluso per il trasferimento dall'ufficio all'abitazione e viceversa e durante i permessi brevi appositamente autorizzati.
8. Gli appartenenti alla polizia locale durante l'espletamento del servizio devono indossare l'uniforme completa ed in perfette condizioni di pulizia e di ordine.
9. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio il Comandante può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili.
10. L'uso dell'uniforme fuori dall'orario di servizio ed oltre il territorio di competenza, per la partecipazione ad eventi di interesse per la Polizia Locale può essere autorizzato dal Comandante del Corpo.
11. Viene istituito apposito registro nel quale viene annotata l'assegnazione dei capi di vestiario e la relativa loro sostituzione.

Art. 39
Placca, tessera di riconoscimento, gradi e distintivi

1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto alla polizia locale è dotato di una placca e di una tessera di riconoscimento conformi ai modelli previsti dalla legge regionale.
2. Gli addetti alla polizia locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di portare con sé la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.
3. La tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e viene ritirata in caso di cessazione o sospensione dal servizio.
4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione della tessera di riconoscimento.
5. La placca di cui al comma 1 sostituisce il tesserino permanente di riconoscimento previsto come obbligatorio per il restante personale comunale.
6. I distintivi di grado inerenti le categorie degli appartenenti al Corpo sono quelli stabiliti dalla Legge Regionale.

7. Il Comandante, previa esibizione del titolo da parte dei singoli interessati, può autorizzare gli stessi a portare sull'uniforme, secondo le consuete modalità d'uso, decorazioni al valore civile e militare e onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano nonché segni distintivi di specialità o brevetti conseguiti presso altri Corpi di Polizia Locale, Corpi armati e Forze di Polizia dello Stato. Il conseguimento delle suddette decorazioni, onorificenze e specialità dovrà essere attestato da apposita documentazione che sarà allegata al fascicolo personale.

Art. 40 Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza a termine del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano l'arma di dotazione senza licenza per esigenze di difesa personale.
2. Le modalità relative all'assegnazione, alla tenuta ed all'uso dell'arma sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale ai sensi della predetta normativa.

Art. 41 Veicoli e strumenti in dotazione

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione alla polizia locale sono disciplinate dalla legge regionale. Detti veicoli devono essere sempre condotti dal personale appartenente alla polizia locale.
2. I veicoli, gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnate al Corpo devono essere usati correttamente ed ai soli fini del servizio, conservandoli in buono stato e segnalando ogni necessità di manutenzione e custoditi presso i locali dell'amministrazione.
3. Tutto il personale è tenuto alla guida dei veicoli e all'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione alla polizia locale.
4. La guida dei veicoli immatricolati per l'uso esclusivo di polizia stradale è subordinata al possesso della patente speciale di servizio prevista dall'art. 139 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
5. E' fatto obbligo di comunicare immediatamente al Comandante lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei blocchetti di ricevuta, dei verbali, degli avvisi di accertamento e di ogni altro strumento in dotazione.

Art. 42 Strumenti di autotutela

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale può essere dotato di strumenti di autotutela conformi alle caratteristiche di cui all'allegato E del "Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela" delle polizie locali del Lazio".
2. La dotazione di tali strumenti è disposta con determinazione del Comandante del Corpo.
3. È istituito il registro di carico e scarico per l'assegnazione degli strumenti di autotutela al personale.

Art. 43 Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 verrà pubblicato in maniera permanente sul sito web del Comune di Itri.

Art. 44 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 45

Rinvio

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 46

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 47

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra norma regolamentare che risulti in contrasto con quanto da esso disposto.

Art. 48

Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Prefetto del Capoluogo di Regione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e ad al Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento della Regione Lazio nr. 1 del 29 gennaio 2016.

**ALLEGATO 1
GRADI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Denominazione	Avanzamento nel grado	Spalline e soggolo
Cat. C AGENTE	denominazione iniziale	
Cat. C ASSISTENTE	dopo 5 anni di anzianità da agente	
Cat. C ASSISTENTE CAPO	dopo 5 anni di anzianità da assistente	
Cat. C VICE SOPRINTENDENTE	dopo 5 anni di anzianità da assistente capo	
Ctg. C SOPRINTENDENTE	dopo 5 anni di anzianità da vice soprintendente	
Cat. C SOPRINTENDENTE CAPO	dopo 5 anni di anzianità da soprintendente	
Cat. C VICE ISPETTORE	SOTTUFFICIALE	
Cat. C ISPETTORE	SOTTUFFICIALE dopo 5 anni da vice ispettore	
Cat. C ISPETTORE CAPO	SOTTUFFICIALE dopo 5 anni da ispettore	
Cat. C ISPETTORE SUPERIORE	SOTTUFFICIALE dopo 5 anni da ispettore capo	
Cat. C ISPETTORE SUPERIORE SCELTO	SOTTUFFICIALE dopo 5 anni da ispettore superiore	
Cat. D VICE COMMISSARIO AGGIUNTO	UFFICIALE Denominazione ufficiale, accesso in categoria D1	
Cat. D VICE COMMISSARIO	UFFICIALE Dopo 5 anni da Vice Commissario Aggiunto	
Cat. D COMMISSARIO	COMANDANTE DEL CORPO	